



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 15 del 21 FEB. 2011

OGGETTO: CAUSA "RUSSO ROBERTO C/PROVINCIA". TRIBUNALE DI MESSINA. ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 05/08/10. AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO. SENZA PREVISIONE DI SPESA.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>NO</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Sig. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza DOTT. ROSARIO CATALFAMO

Partecipa il Segretario Generale CONM. DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente Dot. ROSARIO CACALANO stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie.

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott. Antonino Calabrò

Oggetto: Causa "Russo Roberto c/Provincia". Tribunale di Messina. Atto di citazione notificato il 05/08/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio. Senza previsione di spesa.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 05/08/10 il Sig. Russo Roberto, ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina questa Provincia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni al mezzo e lesioni personali, che asserisce di avere subito nel sinistro occorsogli il 14/04/08, a causa di olio e terriccio sulla carreggiata, mentre alla guida del proprio motociclo, stava percorrendo la S.P. con direzione Messina-Castanea in c/da Grazia;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a conferire incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente;

VISTO il terzo capoverso dell'art. 8 della polizza assicurativa, n. 10.7005281 R.C.T/R.C.O., sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina con la Faro Assicurazioni, che così dispone "sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dell'art. 1917 c. c.";

VISTE la L. R. n. 48/1991, L. R. n. 9/1986 e L. R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

segue >

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a costituirsi nel giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Messina da Russo Roberto, conferendo a tal fine incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente con ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa, giacché gli oneri economici discendenti dal conferimento dell'incarico sono, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 8 della polizza, n.10.7005281 R.C.T/R.C.O., a carico della "FARO Assicurazioni";

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:


1. Copia Atto di citazione;
2. Copia estratto Polizza n. 10.7005281 R.C.T./R.C.O. art. 8.

Il Responsabile dell'Unità Operativa


18 GEN. 2011

Addi, _____

IL DIRIGENTE


Visto: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

18 GEN. 2011

Addi _____

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 25 GEN. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 25 GEN. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina, 20/1/11 Il Funzionario



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to. DOCT. ROSARIO CATALFANO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to. DOCT. CARMELO TORRE

F.to. COMM. DOCT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 L.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 FEB. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

20 AGO 2010

Prot. n° 3434/UC

STUDIO LEGALE PIPITO
Via Pancaldo ang. V.le Boccetta is. 374
Tel. 090 - 384162 - 98122 Messina

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
06/08/2010
Protocollo n°0027782/10

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **Russo Roberto** nato a Torino il 26.11.1972 C.F.: RSS RRT 72S26 L219M, residente in Messina vill Castanea, in via Bettoliva n. 8, elettivamente domiciliato in via E. Pancaldo ang. V.le Boccetta is.374 presso lo studio dell'avv. Alessandra Pipitò C.F.: PPT LSN 73A53 F158A dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto

Cita

La Provincia Regionale di Messina in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Palazzo dei Leoni sito in Messina, Corso Cavour n. 87 a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Messina sezione e Giudice designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del 10.01.2011, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le domande in fondo spiegate a chiarimento delle quali si

Premette

A) Il giorno 14.04.2008, alle ore 23.30 circa, il sig. Russo Roberto alla guida della propria moto Honda Transalp tg. BW 50390, percorreva la Strada Provinciale con direzione Messina-Castanea, allorquando, giunto in una curva sinistrosa nelle vicinanze di C/da Grazia, incappava in un manto stradale intriso di liquido oleo-terriccio, quindi slittava e rovinava per terra insieme alla moto finendo la corsa dopo alcuni metri;

B) Il sinistro si verificava in quanto, il tratto stradale interessato non era corredato da segnale luminoso, transennatura o altro dispositivo idoneo a segnalare

Informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d. 28/10 della possibilità ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsti e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del r.d. 137/08, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato, grado e fase del presente giudizio, l'avv. Alessandra Pipitò, conferendole ogni più ampia facoltà per lo svolgimento del mandato, compresa quella di chiamare terzi in causa in garanzia, farsi sostituire, nominare sostituti procuratori, domiciliati proporre impugnazioni, agire esecutivamente, conciliare e transigere in lite. A tal fine ho accordato il trattamento di cui all'art. 166 c.p.c. al nominato procuratore, ed ai collaboratori ivi compresi, domiciliatari. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Messina, via E. Pancaldo ang. V.le Boccetta is. 374

F.to Roberto Russo
per autentica

F.to avv. Alessandra Pipitò

1051 P. AFF. LEG.
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
- 5 AGO 2010
DIPARTIMENTO A.U.D.
73016

SA

tempestivamente la situazione di grave pericolo, così come si evince dai rilievi fotografici allegati.

C) Anche altre autovetture slittavano a causa del tratto stradale reso viscido dalla mistura di terriccio e liquido oleoso.

D) Nell'occorso la moto Honda BW 50390 riportava notevoli danni per complessive € 1.967,82, come da documentazione che si produce. A tale importo deve aggiungersi quello di € 60,00 per la redazione del documento peritale, € 100,00 per il fermo tecnico, nonché la svalutazione monetaria del veicolo da liquidarsi in via equitativa.

E) Inoltre, a causa della caduta, il sig. Roberto Russo subiva gravi lesioni personali per le quali veniva soccorso a bordo di una fiat Panda, condotta dal sig. Dell'Acqua Giovanni e trasportato presso il P.S. dell'Ospedale "Papardo" di Messina, dove veniva ricoverato fino al 22.04.2008 con la seguente diagnosi: "Frattura del trochite omerale sinistro; lussazione della testa omerale; frattura del malleolo peroneale sinistro; frattura dell'estremo distale di II III e IV metatarso-sinistro. Prognosi giorni 30". Durante il ricovero, l'attore veniva sottoposto ad intervento di riduzione della lussazione della spalla sx e ad intervento chirurgico di osteosintesi con mezzi metallici di sutura di tibia, fibula, tarso e metatarso. Successivamente il sig. Russo subiva ulteriori interventi in regime di day hospital, si sottoponeva ad esami, visite specialistiche fisioterapie e cure, come da documentazione medica che si allega.

Nonostante le terapie praticate sono residue all'attore, postumi invalidanti di natura permanente - come attestato dalla relazione medico-legale a firma del dott. Crisafulli, secondo cui in conseguenza dell'incidente per cui è causa, l'attore pativa un periodo di I.T.A. di gg. 60 seguito da un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale di gg. 60 (al 75%), di gg. 80 (al 50%), di gg. 100 (al 25%),

nonché a tutt'oggi, residuano postumi invalidanti a carattere permanente non inferiori al 13% con incidenza sulla vita lavorativa e di relazione (cfr. all.).

F) L'istante, ha pertanto, diritto al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale quest'ultimo sotto i vari profili della lesione all'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) del patema d'animo subito (c.d. danno morale) e nella compromissione delle attività realizzatrici della persona umana (c.d. danno esistenziale), nella misura che il sig. Giudice adito determinerà anche alla luce della c.t.u. di cui *infra*.

Con particolare riferimento al danno patrimoniale questo consiste nel risarcimento del danno al ciclomotore come innanzi esposto, nonché al rimborso delle spese mediche per l'importo che risulta dai documenti allegati.

Per quanto concerne il danno morale, occorre precisare che la relativa liquidazione non può essere inferiore a $\frac{1}{2}$ del danno biologico, in considerazione della durata della inabilità temporanea e dell'impatto che le infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato. Quanto al danno esistenziale, si rileva che a seguito dell'incidente per cui è causa, il sig. Russo non può svolgere gli hobby che effettuava prima, per questo si innervosisce facilmente, non riposa bene la notte, non riesce a concentrarsi, soffre di ansia. Egli, inoltre si trova in un uno stato di apatia ed insicurezza ed ha paura dei mezzi di locomozione, soprattutto di quelli a due ruote.

A seguito dell'innovazione giurisprudenziale introdotta in materia dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione depositate in data 11.11.2008, il danno morale e quello esistenziale non sono una autonoma sotto categoria di danno, ma descrivono uno dei possibili pregiudizi (quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito), in se considerati, la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno ma solo della quantificazione del risarcimento. (Trib. Roma, 23.07.2009 n. 16395). A seguito del nuovo

orientamento giurisprudenziale, il Tribunale di Torino, prendendo spunto dall'inderogabile necessità di revisionare le tabelle di liquidazione del danno biologico fino ad oggi in uso, adotta a far tempo dal giugno 2009, le "nuove tabelle 2009 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e della perdita del rapporto parentale", elaborate dall'osservatorio per la giustizia civile di Milano. Tuttavia nell'aderire a tale orientamento applicativo, si riserva di personalizzare il trattamento di liquidazione, sulla base delle allegazioni delle parti, modulando anche al di sotto dei valori minimi (e non solo oltre i massimi) laddove manchi del tutto la prova di pregiudizi ulteriori rispetto al danno biologico, ovvero con ulteriore aumento del quantum per valorizzare l'eventuale lesione concorrente di diritti costituzionali fondamentali diversi dalla salute (Trib. Torino 04.06.2009 n. 4297).

G) Con raccomandata A.R. del 09.09.2008, allegata in copia, veniva diffidata la Provincia di Messina, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore nel sinistro in parola, ma vani risultavano i tentativi di bonario componimento. Detta missiva veniva inviata anche al Comando dei CC. di Castanea (Me) affinché intervenissero sul luogo per eliminare il pericolo. Tuttavia, vani risultavano i tentativi di bonario componimento, poiché con lettera del 10.12.2008, la Faro assicurazioni e Riassicurzioni S.p.A. di Genova (Istituto assicurativo della Provincia Regionale di Messina) contestava a mezzo dello studio tecnico assicurativo prof. Domenico Vinci, la responsabilità del sinistro da parte della Provincia di Messina.

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il sig. Russo Roberto, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On. G.U. adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

Domande

1) Ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'evento per cui è causa, è imputabile esclusivamente alla Provincia Regionale di Messina nella persona del

presidente e legale rappresentante pro tempore, a qualsiasi titolo e comunque ai sensi dell'art. 2043 e/o dell'art. 2051 c.c.

2) Conseguentemente condannare l'ente convenuto a risarcire il sig. Russo Roberto di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ed a pagare in favore del medesimo, la somma che sarà accertata in corso di causa o che il giudice riterrà di determinare anche in via equitativa o all'esito della c.t.u. di cui *infra*, per un totale ristoro del danno subito. Il tutto con rivalutazione ed interessi dalla data del fatto al soddisfo.

3) Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti per il presente giudizio ed in particolare, prova per testi sulle circostanze articolate alle lettere A), B), C) e D) del presente atto, che qui devono intendersi integralmente trascritte e precedute dalle parole "vero o no che" e sulle seguenti circostanze: 3-e) "Vero o no nel sinistro, il sig. Russo Roberto subiva lesioni personali per le quali veniva soccorso a bordo di una fiat Panda, condotta dal sig. Dell'Acqua Giovanni e trasportato presso il P.S. dell'Ospedale "Papardo" di Messina, dove veniva ricoverato". 3-f) "Vero o no che a seguito dell'incidente per cui è causa, il sig. Russo non può svolgere gli hobby che effettuava prima, per questo si innervosisce facilmente, non riposa bene la notte, non riesce a concentrarsi, soffre di ansia. Egli, inoltre si trova in un uno stato di apatia ed insicurezza ed ha paura dei mezzi di locomozione, soprattutto di quelli a due ruote". Si indicano come testi i sigg. Dell'Acqua Giovanni residente in Castanea (ME), via Piazzicella, Madonia Antonio residente in Messina via Carbonaro loc. Tremestieri e Reattino Roberto residente in Castanea (ME) via Pozzicello, 3 (sull'an), Maurizio Agnosto titolare della BHM con sede in via Cesareo, 7 - Messina e legale rappresentante studio tecnico Lo Medico via Faustina e Tartullo, 6 - Messina (sul quantum) ed altri da indicare in un concedendo termine.

5) Disporre c.t.u. medico-legale, al fine di accertare: 5-a) natura e nesso eziologico delle lesioni riportate dall'istante in conseguenza del sinistro per cui è causa, 5-b) la durata dello stato di malattia, 5-c) Sussistenza dei postumi permanenti e loro quantificazione, 5-d) La compromissione permanente della validità psico-fisica del soggetto con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto esteriore, della capacità sociale, delle consuete attività non escluse quelle del tempo libero e di svago. 5-e) Precisare l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato.

6) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si produce in copia: 1) rilievi fotografici, 2) fattura dei pezzi danneggiati del ciclomotore, 3) perizia estimativa del mezzo attoreo, 4) certificato di p.s., 5) documentazione medica, 6) perizia medico-legale, 7) documenti di spese mediche, 8) raccomandata a.r. del 09.09.2008, 9) lettera del 10.12.2008, 10) informativa mediazione

Nota fiscale: la controversia ha valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è di € 340,00

Messina, li 26.07.2010

Avv. Alessandra Pipitò

Alessandra Pipitò

Relata di notifica

Corte D'Appello di Messina - U.N.E.P.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ad istanza come sopra, ho notificato copia conforme al su esteso atto a: Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Cavour, Messina

A mani proprie

A mani proprie

A mani proprie

Messina

Stefano Pipitò
05/08/2010
Luciano

6.10
UFFICIALE GIUDIZIARIO
COURT OF APPEALS
MESSINA

5590

h. ho
Q

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

90143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro